

RIESAME LEGGE REGIONALE

Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale

Riesame legge regionale "Fondo di rappresentanza del Presidente della
Giunta regionale".

Il Consiglio regionale ha riesaminato
la seguente legge :

Art. 1

E' istituito un fondo di rappresentanza per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni del Presidente della Giunta regionale.

Art. 2

Al pagamento delle spese imputabili a detto fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale provvede il Cassiere centrale dell'Ufficio Provveditorato-Economato della Giunta regionale, ai sensi della L.R. 25.1.77, n. 2.

Art. 3

La Giunta regionale provvede trimestralmente all'approvazione del rendiconto.

Art. 4

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'anno 1980 a L. 20.000.000, si fa fronte con le disponibilità previste al Cap. 00126 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 approvato con L.R. 23.3.1980, n. 20.

Art. 5

Gli oneri relativi agli anni 1981 e successivi trovano copertura nel Bilancio pluriennale allegato al Bilancio di previsione per l'esercizio 1980.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 21 aprile 1981
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)